

proposta di legge

**ad iniziativa del consigliere regionale
Mirco Carloni**

**NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA IMPIANTI
ALIMENTATI A BIOGAS**

Considerato che nella nostra Regione come per le altre regioni Italiane, l'autorizzazione alla costruzione di impianti a fonti rinnovabili, nello specifico alimentati da biogas, viene rilasciata in base alla normativa nazionale di riferimento, *D.lgs. n. 387/2003*, di attuazione della *Direttiva 2001/77/CE*, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della *Legge n. 244/2007*.

Considerati, in particolare, del citato art. 12:

- il co. 1, che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;
- il co. 3, che prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- il co. 4, che prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla *Legge n. 241/1990*, e successive modificazioni e integrazioni;
- il co. 5, che prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del *D.P.R. n. 380/2001*, per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al già citato *D.lgs. n. 387/2003*;
- il co. 7, che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

e il

- co. 10, che prevede l'approvazione in *Conferenza unificata*, su proposta del *Ministro dello sviluppo economico*, di concerto con il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* e del *Ministro per i beni e le attività culturali*, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
-

Tenuto conto delle *Linee Guida* di cui al *DM 10/09/2010*, recepite dalla Regione Marche con l'approvazione delle *DGR n. 255/2011* e *n. 1312/2011*, della *L.R. n. 3/2012* per la sottoposizione a procedura di VIA degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, e tenuto conto, in via principale, del deturpamento che i territori hanno subito in seguito alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, per i quali una regolamentazione da parte della Regione Marche è apparsa assolutamente tardiva in ordine al corretto mantenimento e tutela del patrimonio agricolo-ambientale, e ribadendo la necessità che la Regione sostenga un piano energetico che preveda la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, a conseguimento delle percentuali di produzione non proveniente da combustibili fossili e di riduzione delle emissioni in atmosfera da raggiungere entro l'anno 2020 per le quali lo Stato italiano si è assunto l'impegno, il proponente sottopone all'*Assemblea Legislativa* la seguente proposta di legge:

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS

ART. 1

(Soggetto proponente)

1. I soggetti proponenti che intendono realizzare impianti biogas per la produzione di energia alternativa devono possedere, al momento della presentazione in iter procedurale autorizzativo della documentazione progettuale, esclusivamente forma giuridica di azienda agricola a tutti gli effetti riconosciuta.

ART.2

(Localizzazione di impianti biogas)

1. I Comuni sono tenuti a provvedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla redazione di un piano di delimitazione territoriale locale con cui identificare le aree nelle quali autorizzare la realizzazione di impianti biogas.
2. I territori interessati da certificazioni di qualità quali DOP, DOC, DOGC, IGT, IGP, STG, al fine di preservare e mantenere le proprietà originarie dei prodotti che potrebbero subire alterazioni a seguito della distribuzione del digestato sui terreni, possono essere integralmente esclusi dalla realizzazione di impianti biogas.
3. Gli indici ed i parametri che regolamentano la dislocazione di impianti a biogas, in armonia con i *Piani Regolatori Generali* comunali sono i seguenti:
 - a) Superficie agricola minima, di proprietà esclusiva del soggetto proponente, commisurata alla totale copertura del fabbisogno di alimentazione dell'impianto.
 - b) Altezza massima costruzioni: 5,00 mt (salvo comprovate esigenze)
 - c) Distanza/Potenza: 400 ml (dal più vicino edificio residenziale non appartenente all'azienda, da edifici di servizio pubblico e da altri

impianti simili) per impianti biogas fino ad una potenza di 250kw. 1.000ml (dal più vicino edificio residenziale non appartenente all'azienda, da edifici di servizio pubblico e da altri simili impianti) per impianti biogas fino ad una potenza di 1Mw.

- d) E' fatto obbligo al soggetto proponente di provvedere, attraverso piantumazione di verde, a mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto e ad assicurare l'efficacia dell'intervento per tutto il periodo di esistenza della struttura ai fini di una perfetta contestualizzazione con l'ambiente circostante.

ART.3

(Alimentazione)

1. Sono subordinati ai criteri della presente legge gli impianti alimentati con prodotti e/o sottoprodotti derivati da attività agricola e zootecnica. Sono da ritenersi esclusi gli impianti alimentati da prodotti e/o materiali assimilabili ai rifiuti.

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.